

Studio Legale Avv. Fabrizio Barberini
00135 Roma – Via Vallombrosa n. 55
tel. 06.45439608 - fax 06.33213077
barberini.f@gmail.com
fabriziobarberini@ordineavvocatiroma.org

Roma, 30 Marzo 2015

Spett.le
M.I.U.R.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Viale Trastevere n. 76/A
00153 Roma

Via PEC: dpit@postacert.istruzione.it

Via mail: pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti difensori, Avv.ti Fabrizio Barberini, Stefania Macina e Marco Marchi, nella qualità di difensori della Sig.ra Manuela Pattarini, nel giudizio da questa proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pendente innanzi al TAR del Lazio - Roma, Sez. III bis, con R.G. 9732/14, in virtù dell'ordinanza n. 01021/15 emessa dalla predetta Autorità in data 21.01.2015, specificano quanto segue:

**1) AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E
NUMERO DI RUOLO GENERALE:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. III Bis - R.G.
9732/2014;

**2) NOME DEL RICORRENTE ED INDICAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

Parte ricorrente: Dott.ssa Manuela Pattarini, nata a Roma il 31.01.1974, C.F.
PTTMNL74A71H501Y;

Amministrazione intimata:

- a) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- b) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico;
- c) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

3) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DEL RICORSO:

Provvedimenti impugnati:

- a) decreto n. 62 del 5.05.2014 a firma del Direttore Generale per il personale Scolastico; Maria Maddalena Novelli, pubblicato in pari data sul sito web www.usrlazio.it, con cui il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, ha decretato la rettifica delle graduatorie definitive inerenti le classi di concorso A025 e A028, approvate con Decreto del Direttore Generale n. 323 del 4.11.2013, nonché l'elenco di sostegno inerente la graduatoria definitiva per la classe di concorso A025, allegato al Decreto del Direttore Generale n. 323 del 4.11.2013 sopra citato;
- b) graduatoria definitiva rettificata per la classe di concorso A025, allegata al decreto n. 62 del 5.05.2014, sopra citato, nel quale la ricorrente si colloca in posizione n. 26, con un punteggio complessivo finale di punti 76,60/100 di cui punti 4,60 /20 per i titoli in suo possesso;
- c) ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, coevo, connesso o conseguente a quello impugnato e, comunque, relativo alle procedure di valutazione dei titoli della ricorrente, anche non conosciuto, ivi compresi;
- d) decreto n. 323 del 4.11.2013, a firma del Direttore Generale, Maria Maddalena Novelli, pubblicato, in pari data, sul sito web www.usrlazio.it con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio V – ha pubblicato ed approvato la **graduatoria generale di merito** per la classe di concorso A025 – Disegno e storia dell'arte – e per la classe di concorso A028 – Educazione Artistica;
- e) decreto n. 285 del 24.09.2013, a firma del Direttore Generale, Maria Maddalena Novelli, pubblicato, in pari data, sul sito web www.usrlazio.it con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il

Lazio – Ufficio V – ha pubblicato ed approvato, in via provvisoria, la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A025 – Disegno e storia dell'arte – e per la classe di concorso A028 – Educazione Artistica;

f) i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati – qualora ciò sia avvenuto per la classe di concorso A028 – con i soggetti classificatisi in posizione superiore rispetto a quella delle ricorrente, tra i quali anche i controinteressati (indicati, nell'atto introduttivo nel giudizio de quo, nella persona dei Dott.ssa Rossana Nicolò e Dott. Federico Gigli), ai sensi del vigente CCNL del comparto scuola;

g) inoltre, nel ricorso, viene invocata la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il giusto punteggio, in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Direttore Generale n. 82 del 24 settembre 2012 e relativa tabella allegata (D.M. 21 settembre 2012, n. 81) e, conseguentemente, ad ottenere la rettifica della propria posizione nelle graduatorie definitive rettificata a mezzo del decreto del Direttore Generale n. 62 del 5.05.2014 sopra citato, dichiarando il diritto della predetta:

a) a classificarsi in posizione n. 21 quanto alla classe di concorso A025 – con il riconoscimento di un punteggio finale pari a complessivi punti n. 79,60/100 di cui punti 7,60/20 per i titoli in suo possesso;

b) a classificarsi in posizione n. 20 quanto alla classe di concorso A028 – con il riconoscimento di un punteggio finale pari a complessivi punti n. 79,60/100 di cui punti 7,60/20 per i titoli in suo possesso.

Sunto dei motivi del gravame:

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO N.82 DEL 24 SETTEMBRE 2012, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 75 DEL 25.09.2012 – IV SERIE SPECIALE – “CONCORSI ED ESAMI”;

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 21 SETTEMBRE 2012, N.81 (ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 400, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297) COSTITUENTE L'ALLEGATO 4) DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 82 DEL 24 SETTEMBRE 2012;

- TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLO POSSEDUTI DALLA DOTT.SSA PATTARINI;

- **ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI IN POSSESSO DELLA RICORRENTE;**
- **CARENZA DI MOTIVAZIONE;**
- **VIOLAZIONE E VIZI DEL PROCEDIMENTO.**

Il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 Settembre 2012, con cui è stato indetto il concorso per posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole d'infanzia primaria e secondaria, di I e II grado – ovvero quelle relativamente alle quali la Dott.ssa Pattarini ha presentato, in data 7.11.2012 domanda di partecipazione – contiene, in allegato, al n. 4), la tabella di ripartizione dei punteggi dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (Decreto Ministeriale 21 Settembre 2012 n. 81, adottato ai sensi dell'art. 400, comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297).

In forza di quanto richiesto dal bando di concorso sopra citato, nel presentare la domanda di partecipazione al concorso di cui sopra, la Dott.ssa Pattarini ha dettagliatamente indicato, nel suo curriculum vitae, e, più nello specifico, nella scheda titoli valutabili a questo allegata e relativa alla sua posizione professionale, i titoli da lei posseduti indicandoli in:

- 1) laurea in Architettura ed Ingegneria Edile conseguita in data 18.03.04 con votazione 110/110 con lode;
- 2) abilitazione all'esercizio della libera professione;
- 3) n. 3 pubblicazioni scientifiche;
- 4) assegno biennale per la collaborazione ed attività di ricerca nel SSD ICAR 14 – Composizione Architettonica ed Urbana – facoltà di Architettura presso l'Università la Sapienza di Roma.

La stessa ha inoltre evidenziato di avere prestato servizio senza demerito presso un'Amministrazione Pubblica (facoltà di Architettura della Sapienza, Università di Roma), ovvero di essere in possesso di un titolo costituente **“titolo di precedenza”**.

In ordine ai titoli sopra indicati, la tabella sopra richiamata (allegato 4 del D.D.G. n. 82 del 24.09.2012), prevedeva l'assegnazione del seguente punteggio:

- 1) n. 2 punti per la laurea (Punto A.1.1. della tabella);
- 2) n. 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (punto A.2.17 della tabella);

3) n. 1 punti per ogni pubblicazione scientifica (punto B.1.1 della tabella);

4) n. 3 punti per l'assegno biennale di ricerca (punto A.2.1 della tabella).

Nel caso di specie, all'esito delle procedure di valutazione dei titoli, la Commissione Giudicante ha riconosciuto, alla Dott.ssa Pattarini, soltanto il punteggio previsto per i titoli di cui ai nn. 1), 2), e 3) sopra indicati, mentre alcun punteggio le ha riconosciuto in relazione al possesso del titolo di cui al punto 4) sopra indicato.

In forza della mancata valutazione di detto titolo – assegno biennale di ricerca -, la Dott.ssa Pattarini si è pertanto classificata al n. 26 della graduatoria generale di merito relativa alla classe di concorso A025 – Disegno e storia dell'Arte - con un punteggio finale pari a complessivi punti 76,6/100, di cui punti 4,6/20 per i titoli in suo possesso, e al n. 25 della graduatoria generale di merito relativa alla classe di concorso A028 – Arte e immagine (Educazione Artistica) – con un punteggio complessivo finale di punti 76,60/100, di cui punti 4,6/20 per i titoli in suo possesso, ovvero in posizione pari a quella provvisoria di merito.

Tali posizioni non sono mutate neanche a seguito dell'avvenuta rettifica della graduatoria generale di merito decretata da parte del Ministero.

L'ingiustificata ed irragionevole mancata valutazione di detto titolo, ha pertanto gravemente danneggiato la posizione della ricorrente, dal momento che, per entrambe le classi di concorso, le è stato riconosciuto un punteggio finale nettamente inferiore a quello cui ella avrebbe avuto diritto.

Qualora, infatti, la Commissione Giudicante avesse operato nel rispetto di quanto espressamente previsto dal D.D.G. n. 82 del 24.09.2014, questa avrebbe avuto un punteggio finale "maggiore" rispetto a quello riconosciuto sia nella graduatoria provvisoria che in quella generale di merito, ovvero complessivi punti 79,60/100 per entrambe le classi di concorso portati da punti 76,60/100 assegnatole + punti 3/20 per l'assegno di ricerca non calcolato) anziché 76,60/100 come riconosciuti; punteggio, questo, che si sarebbe trasfuso nella graduatoria definitiva e sarebbe stato confermato anche nella graduatoria rettificata, in considerazione dell'avvenuta conferma della posizione dei vincitori che la precedono in graduatoria.

Nonostante le doglianze sollevate, al riguardo, da parte della Dott.ssa Pattarini, in ordine all'assegnazione del punteggio riconosciuto da parte della Commissione Giudicante all'esito delle procedure di valutazione, l'Amministrazione resistente non ha tuttavia provveduto alla rettifica né della graduatoria provvisoria né di quella

generale di merito relative ad entrambe le classi di concorso, confermando conseguentemente le posizioni della Dott.ssa Pattarini anche nella graduatoria rettificata.

Conseguenza di tutto quanto sopra è che, con riferimento alla classe di concorso A028, sebbene la stessa risulti tra i vincitori, essendosi collocata in posizione n. 25 (posto che il bando prevede n. 27 posti nell'area Lazio) qualora alla ricorrente fosse stato riconosciuto il punteggio cui ella aveva diritto, questa si sarebbe collocata in posizione n. 20 della graduatoria generale di merito, nonché della successiva graduatoria rettificata.

Considerato, peraltro, che le due classi di concorso sono strettamente collegate tra loro e che, pertanto, i vincitori dell'una o dell'altra classe sono liberi di scegliere con riferimento a quale classe di concorso sottoscrivere il contratto; considerato, altresì che, in tal caso, coloro che sono risultati anch'essi vincitori, ma si sono classificati in posizione inferiore, hanno la possibilità di salire in graduatoria e di poter sottoscrivere, in anticipo, il contratto di lavoro per quella classe di concorso relativamente alla quale vi è stata rinuncia, con conseguente privilegio anche in ordine all'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 14 del bando, sono agevolmente immaginabili i danni che ne sono derivati alla Dott.ssa Pattarini in conseguenza del mancato riconoscimento del punteggio ad essa spettante, quantomeno per la classe di concorso A028; ciò in quanto, nel caso in cui il vincitore di detta classe avesse optato per l'altra, la Dott.ssa Pattarini avrebbe avuto la possibilità di salire ulteriormente in graduatoria, sottoscrivere, in un arco temporale più breve, il contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione ed esercitare, con preferenza rispetto agli altri vincitori del concorso, il diritto di opzione di cui all'art. 14 del bando di concorso.

Con riferimento, invece, alla classe di concorso A025, la stessa, pur non risultando tra i vincitori (considerato che il bando prevede n.17 posti nell'area Lazio) avrebbe comunque potuto collocarsi in posizione n. 21 e, nel caso in cui si fosse verificato quanto sopra, avrebbe avuto la possibilità di salire in graduatoria e collocarsi, conseguentemente, tra i vincitori, con la possibilità, anche in questo caso, di sottoscrivere un contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

4) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI GENERICAMENTE INDICATI COME I SOGGETTI RICOPRENTI LA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA:

I soggetti controinteressati sono stati indicati, nel ricorso, nella persona dei Sigg.ri Rossana Nicolò e Federico Gigli.

Di fatto, invece, i soggetti controinteressati sono tutti coloro che, nella graduatoria definitiva di merito, così come rettificata e pubblicata con decreto n. 62 del 5.05.2014 a firma del Direttore Generale, Maria Maddalena Novelli, nonché nella graduatoria definitiva di merito, pubblicata con decreto n. 323 del 4.11.2013 sempre a firma del Direttore Generale Maria Maddalena Novelli, in cui la Dott.ssa Pattarini ricopre la medesima posizione, ricoprono la posizione dalla n. 1 alla n. 25 quanto alla classe di concorso A025 e dalla n. 1 alla n. 24 quanto alla classe di concorso A028, ovvero si sono collocati in posizione “superiore” rispetto a quella in cui si è collocata la Dott.ssa Pattarini (n. 26 per la classe di concorso A025 e n. n.25 per la classe di concorso A028) (come da graduatorie che si allegano) (*All.ti nn. 1, 2 e 3*)

5) Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di Registro Generale del Ricorso R.G. 9732/14, nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “T.A.R. Lazio – Roma” della Sezione Terza Bis del T.A.R.”

6) La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata rata con ordinanza n.01021/15 (viene allegata al presente atto) (*All.n.4*).

7) IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO E ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI:

a) Testo integrale del ricorso (viene allegato al presente atto) (*All.n.5*);

b) Elenco nominativo dei controinteressati (viene allegato al presente atto) (*vds. All.ti nn. 2 e 3*).

8) OBBLIGHI DEL MIUR.

A mezzo dell'ordinanza sopra citata (n. 01021/15) il Tra del Lazio – Roma – Sez. III bis, ha prescritto, al MIUR, quanto di seguito riportato:

“ il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei contro interessati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei contro interessati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “ Lazio – Roma ” della Sezione terza del T.A.R.

c.- il MIUR resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei contro interessati, gli avvisi (compreso quelli di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un'attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei contro interessati, integrati dai suindicati avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata “ atti di notifica ”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “ ”atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei contro interessati integrati dall'avviso.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento”.

9) IN ORDINE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 100,00 PER L'ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE SUL SITO.

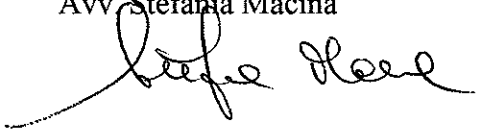
Si resta in attesa di conoscere le modalità di pagamento dell'importo di € 100,00 che il TAR Lazio – Roma, con la citata ordinanza ha posto a carico ed in favore del Ministero resistente.

Con osservanza

Avv. Fabrizio Barberini



Avv. Stefania Macina



Avv. Marco Marchi

